

N. 3227

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, OCCHIPINTI, BERTONI,
LO CURZIO, CIONI, FASSONE e GUALTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1998

Norme in materia di operatività dell’articolo 513 del codice di
procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale è stata motivata con la necessità di salvaguardare principi di civiltà giuridica, da noi condivisi, quali il contraddittorio delle parti in dibattimento e la parità tra accusa e difesa.

Purtroppo, come era stato puntualmente previsto, l'applicazione della riforma più che salvaguardare principi sacrosanti, è divenuta il grimaldello per scardinare i processi in corso e determina un vero e proprio colpo di spugna, come i fatti recenti riguardanti i processi dell'Intermetro e della Metropolitana Milanese hanno ampiamente dimostrato.

Scopo delle disposizioni che seguono è di eliminare i gravi inconvenienti seguiti

all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 267, in conseguenza dell'applicazione della stessa ai procedimenti pendenti.

Infatti gli uffici giudiziari avevano trattato i procedimenti ed assunto le relative decisioni sulla base della normativa allora vigente.

In assenza di qualsiasi obbligo di rendere dichiarazioni da parte degli imputati nello stesso o in altro procedimento ed essendo state assunte le dichiarazioni con forme diverse da quelle previste nella citata legge si è rovesciato l'esito prevedibile dei processi.

A ciò può porsi rimedio modificando l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Norma transitoria*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 238, 403, 513, 514 del codice di procedura penale, come modificati dagli articoli precedenti, non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore era già stato iscritto nel registro generale delle notizie di reato il nome di almeno una delle persone alle quali è attribuito il reato.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le citate disposizioni nel testo previgente».

